Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Venerdì, 29 gennaio 1932 - ANNO X — Numero 23

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO

In conformità alle norme dettate dagli articoli 5, lettera B, n. 14, e 7, lettera B, n. 16, del Testo Unico sulla Finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, sono obbligatori per tutti i Comuni e per le Amministrazioni Provinciali del Regno gli abbonamenti alla " Gazzetta Ufficiale " ed alla " Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti ".

Si pregano, pertanto, le Amministrazioni interessate di disporre il sollecito versamento del corrispondente importo sul conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato - Roma*, ad evitare intralci al regolare svolgimento degli abbonamenti di cui trattasi o comunque arresti nella spedizione.

Gazzetta Ufficiale	Parte Ufficiale (Parte I).	L. **72**
	Parte Ufficiale e Foglio Inserzioni (Parte I e II).	» **108**
Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti	In edizione economica (pei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti). . .	» **36**
	In edizione normale (pei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le Amministrazioni Provinciali)	» **81**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2023.

LEGGE 17 dicembre 1931, n. 1723.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1074, con il quale è stato approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio del centro di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1074, con il quale è stato approvato e dichiarato di pub-

blica utilità il piano regolatore edilizio per la sistemazione del centro della città di Forlì.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2024.

LEGGE 17 dicembre 1931, n. 1724.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2025.

LEGGE 17 dicembre 1931, n. 1725.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1082, che autorizza una ulteriore spesa per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1082, che autorizza l'assunzione di impegni per lire 24.000.000 per la prosecuzione dei lavori per la linea direttissima Firenze-Bologna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2026.

LEGGE 17 dicembre 1931, n. 1726.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1073, con il quale sono stati approvati il piano regolatore e di ampliamento della città di Salsomaggiore e le relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1073, con il quale sono stati approvati il piano regolatore e di ampliamento della città di Salsomaggiore e le relative norme di attuazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2027.

LEGGE 14 dicembre 1931, n. 1727.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 941, concernente la proroga per un altro quinquennio delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia popolare e di nuove costruzioni ad uso di abitazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 941, concernente la proroga per un altro quinquennio delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia popolare e di nuove costruzioni ad uso di abitazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2028.

LEGGE 17 dicembre 1931, n. 1728.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609, con il quale è stato approvato il piano regolatore del centro della città di Milano per la zona compresa fra le vie Carlo Alberto, Cappellari, Visconti, San Giovanni Laterano e San Giovanni in Conca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609, con il quale è stato approvato il piano regolatore del centro della città di Milano, per la zona compresa fra le vie Carlo Alberto, Cappellari, Visconti, San Giovanni Laterano e San Giovanni in Conca, con la seguente modificazione:

Il 1° comma dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di anni dieci da oggi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2029.

LEGGE 17 dicembre 1931, n. 1729.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 agosto 1931, n. 1107, che autorizza la spesa di L. 46.000.000 per l'esecuzione di opere di sistemazione del tronco del Po dalla foce dell'Adda a quella del Mincio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge ii R. decreto-legge 21 agosto 1931, n. 1107, che autorizza la spesa di L. 46.000.000 per l'esecuzione di opere di sistemazione del tronco del Po dalla foce dell'Adda a quella del Mincio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2030.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1730.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1267, recante autorizzazione di spese, a pagamento differito, per il completamento di opere pubbliche negli Abruzzi e Molise.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1267, recante autorizzazione di spese, a pagamento differito, per il completamento di opere pubbliche negli Abruzzi e Molise.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2031.

LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1735.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1043, relativo al finanziamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1043, relativo al finanziamento dell'Istituto Nazionale L.U.C.E.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2032.

LEGGE 17 dicembre 1931, n. 1744.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1011, concernente il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1011, concernente il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2033.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1745.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1931, n. 558, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 aprile 1931, n. 558, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2034.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1931, n. 1671.

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista dirigenti aziende commerciali, ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista del commercio e fu approvato il relativo statuto;

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161, col quale venne approvato il nuovo statuto della Confederazione suddetta;

Vista la domanda in data 11 maggio 1931, con la quale la Confederazione del commercio chiede che sia concesso il riconoscimento giuridico alla Associazione nazionale fascista dirigenti di aziende commerciali ad essa aderente e che sia approvato lo statuto all'uopo predisposto;

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563, gli articoli 6, 34, 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Associazione nazionale fascista dirigenti di aziende commerciali e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, all'approvazione della nomina dei dirigenti della Associazione suddetta.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, sono applicabili anche nei rapporti della Associazione alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 58. — MANCINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista dirigenti aziende commerciali.

TITOLO. I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione nazionale fascista dirigenti aziende commerciali » è costituita, con sede in Roma, una Associazione sindacale che riunisce ed, in quanto giuridicamente riconosciuta, legalmente rappresenta a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, i dirigenti addetti alle aziende commerciali.

L'Associazione ha carattere nazionale ed opera in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'Associazione aderisce (art. 34 R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130) alla Confederazione nazionale fascista del commercio.

Per i rapporti tra l'Associazione ed i suoi organi interni — centrali e periferici — con la Confederazione e le altre Associazioni da questa dipendenti o ad essa aderenti, si applicheranno le norme statutarie e regolamentari della Confederazione suddetta e le istruzioni che dalla stessa saranno emanate.

Art. 3.

L'Associazione si propone:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria professionale che la costituisce e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera tra la categoria rappresentata e quella dei datori di lavoro;

c) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti d'impiego;

d) di assistere gli appartenenti alla categoria in tutte le altre loro contingenze, per le quali l'Associazione ritenga utile ed opportuno il suo intervento;

e) di eleggere e designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

f) di curare — anche mediante la costituzione di appositi Istituti, a sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 — l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa e l'istruzione professionale dei soci;

g) di collaborare, con la Confederazione nazionale fascista del commercio e le altre Associazioni da questa dipendenti o ad essa aderenti, allo studio tecnico dei problemi interessanti l'economia commerciale;

h) di assolvere tutte le altre funzioni ed adempiere a tutti gli altri compiti che le possano derivare dalla Carta del lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni dell'Autorità e delle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci gli individui i quali posseggano i requisiti di legge ed esplichino — presso le aziende commerciali — le funzioni seguenti anche nel caso in cui le funzioni stesse risultino da mandato conferito a due persone congiuntamente:

Institori a sensi del Codice di commercio vigente; *procuratori generali e procuratori* con facoltà equivalenti;

Direttori (tecnici, amministrativi, di filiali o stabilimenti) anche se rivestiti della carica di amministratore delegato o di membro del consiglio di amministrazione;

Vicedirettori quando la loro funzione sia prevista con carattere continuativo;

Capi di ufficio e di servizio rivestiti di poteri che consentano loro di impegnare l'azienda verso i terzi, ovvero con funzioni analoghe di carattere tecnico.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione; di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

La iscrizione a socio vale per due anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo se le dimissioni non vengono comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del biennio in corso, computabile dalla data di iscrizione.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio dell'Associazione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministro per le corporazioni.

Art. 6.

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente articolo 5;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio dell'Associazione, per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati, che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dall'Associazione o dalla Confederazione, cui questa aderisce.

Sono altresì tenuti ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgano tra essi ed i loro datori di lavoro, sia nella applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Associazione, nei casi di inadempienza dei datori di lavoro, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Delegazioni provinciali e interprovinciali.
Gruppi nazionali di categoria.

Art. 9.

L'Associazione potrà, previa autorizzazione del presidente della Confederazione, istituire — quali organi interni — Delegazioni provinciali e interprovinciali per l'assistenza locale dei soci, nonchè — ai fini della consulenza tecnica — Gruppi nazionali di categoria comprendenti i dirigenti preposti alle aziende di una determinata attività commerciale.

Tali istituzioni agiranno nei limiti fissati dall'Associazione e sotto la responsabilità del presidente della stessa.

TITOLO IV.

Organi dell'Associazione.

Art. 10.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio;
c) il presidente.

Art. 11.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti all'Associazione. Questi possono ad essa farsi rappresentare da altro socio munendolo di lettera che gli conferisca piena facoltà di rappresentanza. A questo effetto, però, nessuno può rappresentare più di cinque soci.

Nell'assemblea ogni socio (presente o rappresentato) ha diritto ad un voto.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio dell'Associazione lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti oppure lo richiedano i revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati, a cura del presidente dell'Associazione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima; e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora delle riunioni e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

I membri del Consiglio dell'Associazione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Il presidente dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea.

Il presidente dell'Associazione non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale, cui l'Associazione aderisce, ha facoltà d'intervenire all'assemblea a mezzo di un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci dell'Associazione aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Le votazioni possono aver luogo per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta e, se si tratta di elezione, si ha come non avvenuta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea può essere indetta anche a mezzo di *referendum*.

Se l'assemblea debba essere indetta per convocazione o per *referendum*, decide il presidente della Confederazione nazionale fascista del commercio su proposta del presidente dell'Associazione.

In caso di *referendum* non è ammessa la delega di rappresentanza di cui all'art. 11.

Con l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, verrà spedito ai soci:

a) una scheda per il *referendum*;
b) una busta affrancata indirizzata al presidente dell'Associazione per la restituzione della scheda.

Lo spoglio delle schede viene effettuato dal presidente — o da un delegato della Confederazione nei casi in cui il presidente non può presiedere l'assemblea a sensi dell'art. 11 — assistito dagli scrutatori.

Le proposte che hanno ottenuto il suffragio della maggioranza dei votanti s'intendono approvate.

Il risultato della votazione deve constare da apposito verbale firmato dal presidente o dal delegato confederale e dagli scrutatori.

Gli scrutatori sono eletti dal Consiglio all'infuori dei suoi membri.

Art. 13.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Associazione, nonchè delle relazioni morali

ed economiche dei dirigenti l'Associazione, ed esame della relazione finanziaria dei revisori dei conti;

c) elezione del presidente, di due vice-presidenti e dei membri del Consiglio;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 14.

Il Consiglio dell'Associazione si compone del presidente che lo presiede di diritto, dei vice-presidenti, e di quattro membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno due dei membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre dei membri oltre il presidente. I membri del Consiglio, che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio dell'Associazione dopo decorso il termine di giorni dieci dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora vengano a cessare dalla carica più di tre dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro il mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nella sua prima seduta costitutiva il Consiglio determina le attribuzioni dei vice-presidenti e quale dei due debba sostituire il presidente, in caso di assenza o di vacanza di quest'ultimo.

Art. 15.

Il Consiglio dell'Associazione ha il compito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci;

e) di designare e nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) di approvare gli accordi intervenuti per la stipulazione dei contratti di lavoro;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere b), c), d), e) ed f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea. Le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte all'assemblea, per la ratifica, nella sua prima prossima adunanza;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui l'Associazione aderisce.

Art. 16.

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci. Dura in carica due anni e può essere riconfermato; è presidente dell'assemblea e del Consiglio dell'Associazione. La sua nomina deve essere approvata a norma di legge.

Esso dirige e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge e di statuto, tanto nei rapporti esterni che in quelli interni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali — che sono gratuite — soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà, tuttavia, consentire, quando lo ritenga necessario ed opportuno, che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 18.

Il segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio che ne determina le funzioni.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina deve essere ratificata dal presidente della Confederazione nazionale fascista del commercio. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi, od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Associazione.

Spetta al segretario di dare esecuzione alle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Il segretario dirige gli uffici ed i servizi dell'Associazione stessa ed adempie a tutti gli altri compiti che gli siano affidati dal presidente.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi — centrali e periferici — dell'Associazione e funge da segretario del Consiglio e dell'assemblea.

Il segretario non ha voto.

TITOLO V.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilancio.

Art. 19.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento dell'Associazione, deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente al principio di ogni esercizio finanziario al Consiglio dell'Associazione.

Art. 20.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gl'interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Le quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera a) eventualmente dovuti dai singoli soci, saranno stabilite a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 21.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) tutte le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 22.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 23.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dall'assemblea a norma del precedente art. 13. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale cui l'Associazione stessa aderisce.

Se entro i trenta giorni successivi la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio s'intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

È in ogni caso obbligatoria l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale fascista del commercio, con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Resta comunque stabilito che i dirigenti dell'Associazione che ordinano spese non autorizzate dal bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata ove occorra ai sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 24.

L'assemblea dei soci nomina ogni biennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea, nonchè a quelle del Consiglio dell'Associazione.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà comunicata alla Confederazione nazionale cui l'Associazione aderisce e sottoposta all'assemblea dei soci.

TITOLO VI.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 25.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata. I contratti collettivi sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 26.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, l'Associazione, alla quale è stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VII.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 27.

Il presidente dell'Associazione ha la facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio dell'Associazione.

Art. 28.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestono carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione, debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'interessato: questi ha diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 29.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gra-

vi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione, o che dimostrino difetto di senso morale e nazionale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 30.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione o da un terzo dei soci dell'Associazione stessa. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate al presidente della Confederazione nazionale fascista del commercio.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dei soci dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto a voto. In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Consiglio della Confederazione. È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 31.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 32.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 2035.

REGIO DECRETO 28 agosto 1931, n. 1720.

Riduzione del contributo scolastico dovuto dal comune di San Michele al Tagliamento per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1919, col quale furono stabiliti i contributi scolastici suppletivi dovuti, per il quinquennio 1° gennaio 1929 - 31 dicembre 1933, dai Comuni del Veneto in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il nuovo elenco delle scuole classificate e non classificate legalmente istituite ed esistenti nel comune di San Michele al Tagliamento al 1° gennaio 1929: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia, dal quale risulta che a carico del predetto Ente venne liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di San Michele al Tagliamento, della provincia di Venezia, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è ridotto a L. 14.400 per il quinquennio 1° gennaio 1929 - 31 dicembre 1933.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1919, è rettificato, nella parte relativa al comune di San Michele al Tagliamento, come all'unico elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 101. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera b, *del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.*

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. D. 20-11-1930, n. 1919			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuola classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero dei posti di scuola classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	in totale		per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	in totale
	I. — Provincia di VENEZIA.						
1	San Michele al Tagliamento	19	800	15.200	18	800	14.400

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze
MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale.
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 2036.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1719.

Modifiche allo statuto della Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Torino, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2788, 25 ottobre 1928, n. 3484, 31 ottobre 1929, n. 2471, e 18 settembre 1930, numero 1368;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Torino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 72, quelli da 74 a 89 con le indicazioni delle Scuole alle quali si riferiscono, e il 140.

In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 39. — L'ultimo comma è così modificato:

« Lo studente, tanto se opta per gli esami isolati, quanto per gli esami a gruppo, non potrà essere ammesso alle prove scritte indicate nel comma 1, se non dopo aver superato gli esami del primo biennio ».

Gli articoli 62 e 63 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 62. — Le Scuole di perfezionamento della Facoltà di medicina e chirurgia hanno lo scopo di preparare i giovani medici all'esercizio delle specialità medico-chirurgiche e di conferire i diplomi di abilitazione al particolare esercizio delle medesime con la qualifica di specialista a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 ».

« Art. 63. — Le discipline nelle quali si conferiscono diplomi di specialista sono le seguenti:

1. Chirurgia;
2. Psichiatria;
3. Neuropatologia;
4. Psichiatria e neuropatologia;
5. Dermosifilopatia;
6. Ostetricia e ginecologia;
7. Pediatria;
8. Oculistica;
9. Oto-rino-laringoiatria;
10. Igiene;
11. Medicina legale;
12. Infortunistica e assicurazioni sociali;
13. Radiologia ».

Art. 64. — È aggiunto il seguente comma:

« Esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e degl'insegnamenti e dà parere su tutti i provvedimenti che riguardano la Scuola prima che questi siano sottoposti alla Facoltà ».

Art. 65. — È sostituito dal seguente:

« Ai diplomi di specialista possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia, che siano forniti del diploma di esame di Stato o che, tutt'al più, lo conseguano entro il primo anno di corso delle singole Scuole di perfezionamento ».

Gli articoli 67 e 68 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 67. — I corsi sono teorici e pratici, sotto la prevalente forma di esercitazioni.

La ripartizione delle materie d'insegnamento fra i vari anni di corso viene proposta dal Consiglio di ciascuna Scuola, approvata dalla Facoltà ed inclusa nel manifesto annuale degli studi.

I programmi d'insegnamento sono approvati dalla Facoltà ».

« Art. 68. — Nelle Scuole di perfezionamento l'internato si svolge in un istituto designato dal direttore della Scuola. Esso comprende la partecipazione attiva degl'iscritti alle esercitazioni, l'assistenza ad atti operativi, l'esecuzione di questi ed inoltre la prestazione di un servizio continuativo nell'istituto, in modo che gl'iscritti coadiuvino il personale in tutte le mansioni che siano affidate dal direttore.

Chi possegga titoli sufficienti può essere iscritto ad un anno di corso successivo al primo, rimanendo esonerato dal corrispondente internato e dagli esami di profitto eventualmente prescritti. Potranno pure essere ammessi all'esame di diploma quegli aspiranti che abbiano compiuto i corsi presso altre Scuole di perfezionamento o che comunque siano giudicati forniti di titoli sufficienti. Tali deliberazioni saranno prese dalla Facoltà su parere del Consiglio della Scuola ».

Art. 71. — Le parole « composta di undici membri », sono sostituite con le parole « composta di sette membri ».

Art. 72 (già 73). — Nel secondo comma le parole « da approvarsi » sono sostituite dalla parola « proposta ».

Gli articoli da 73 (già 90) a 78 (già 95) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 73. — Per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia si richiedono cinque anni di corso con internato ».

« Art. 74. — Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Anatomia chirurgica;
2. Anatomia e istologia patologica;
3. Patologia chirurgica generale e speciale;
4. Semejotica generale e chirurgica;
5. Radiologia;
6. Chirurgia d'urgenza;
7. Tecnica operativa;
8. Clinica chirurgica.

L'esame di diploma comprende:

1. Una prova clinica;
2. Presentazione e discussione di una dissertazione su argomento di patologia o di clinica chirurgica ».

« Art. 75. — Per il conseguimento del diploma di specialista in psichiatria si richiedono tre anni di corso con internato ».

« Art. 76. — Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Fisiologia e patologia del sistema nervoso;
2. Neuropatologia;
3. Psichiatria forense;
4. Psichiatria clinica e tecnica manicomiale.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento di psichiatria ».

« Art. 77. — Per il conseguimento del diploma di specialista in neuropatologia si richiedono tre anni di corso con internato ».

« Art. 78. — Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Anatomia normale e patologica del sistema nervoso con prova pratica;
2. Fisiopatologia del sistema nervoso;
3. Clinica neuropatologica;
4. Psichiatria.

Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta originale ».

Dopo l'art. 78 (già 85) è inserita, con il relativo programma, la « Scuola di perfezionamento in psichiatria e neuropatologia »:

« Art. 79. — Per il conseguimento del diploma di specialista in psichiatria e neuropatologia si richiedono tre anni di corso con internato ».

« Art. 80. — Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Anatomia del sistema nervoso;
2. Fisiopatologia del sistema nervoso;
3. Anatomia patologica del sistema nervoso;
4. Psichiatria clinica e tecnica manicomiale;
5. Neuropatologia;
6. Psichiatria forense.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento di psichiatria e neuropatologia ».

Gli articoli da 81 (già 96) a 90 (già 105) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 81. — Per il conseguimento del diploma di specialista in dermosifilopatia si richiedono due anni di corso con internato ».

« Art. 82. — Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Anatomia patologica;
2. Batteriologia, parassitologia e sierologia;
3. Clinica dermosifilopatica.

Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo originale ».

« Art. 83. — Per il conseguimento del diploma di specialista in ostetricia e ginecologia si richiedono quattro anni di corso con internato ».

« Art. 84. — Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Ostetricia e ginecologia (medica e operativa);
2. Fisiopatologia del neonato;
3. Dermosifilopatia;
4. Clinica medica generale;
5. Clinica chirurgica generale;
6. Anatomia, embriologia, fisiologia, anatomia patologica dell'apparato genitale femminile;
7. Patologia delle vie urinarie femminili;
8. Ostetricia e ginecologia forense e sociale.

Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale ».

« Art. 85. — Per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria si richiedono due anni di corso con internato ».

« Art. 86. — G'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Fisiologia dell'età dell'accrescimento in rapporto con la clinica;
2. Igiene generale, igiene speciale scolastica e profilassi delle malattie infettive;
3. Puericoltura, legislazione in rapporto con la pediatria;
4. Clinica pediatrica;
5. Diagnostica di ortopedia e chirurgia infantile.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale clinico o clinico sperimentale ».

« Art. 87. — Per il conseguimento del diploma di specialista in oculistica si richiedono tre anni di corso con internato ».

« Art. 88. — Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Esercitazioni di fisica;
2. Anatomia e fisiologia oculare;
3. Patologia e anatomia patologica dell'occhio;
4. Clinica oculistica.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale ».

« Art. 89. — Per il conseguimento del diploma di specialista in oto-rino-laringoiatria si richiedono tre anni di corso con internato ».

« Art. 90. — Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Esercitazioni di fisica;
2. Anatomia e fisiologia normale e patologica;
3. Clinica oto-rino-laringoiatrica.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta di ricerche cliniche e clinico-sperimentali ».

Dopo l'art. 90 (già 105) è inserita, con il relativo programma, la « Scuola di perfezionamento in igiene »;

« Art. 91. — Per il conseguimento del diploma di specialista in igiene si richiedono due anni di corso con internato ».

« Art. 92. — Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Esercitazioni di fisica;
2. Chimica applicata all'igiene;
3. Batteriologia e sierologia applicate;
4. Clinica delle malattie infettive;
5. Igiene generale e speciale (teorico-pratico).

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione sperimentale su argomento d'igiene ».

Gli articoli da 93 (già 106) a 98 (già 111) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 93. — Per il conseguimento del diploma di specialista in medicina legale si richiedono due anni di corso con internato ».

« Art. 94. — Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Medicina legale pratica con esercitazioni di medicina giudiziaria e indagini di laboratorio;
2. Medicina delle assicurazioni sociali;

3. Antropologia criminale e psichiatria forense;
4. Elementi di tossicologia;
5. Diagnostica anatomo-patologica;
6. Traumatologia e semejotica chirurgica;
7. Polizia giudiziaria.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su ricerche originali nel campo della medicina legale e sostenere prove pratiche di compilazione e discussione di perizie ».

« Art. 95. — Per il conseguimento del diploma di specialista in infortunistica e assicurazioni sociali si richiedono due anni di corso con internato ».

« Art. 96. — Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Semejotica e patologia chirurgica degli infortunati;
2. Infortunistica medico-legale;
3. Igiene industriale;
4. Assicurazioni sociali.

Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su ricerche originali nel campo dell'infortunistica e delle assicurazioni sociali e sostenere prove pratiche di compilazione e discussione di perizie ».

« Art. 97. — Per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia si richiedono due anni di corso con internato ».

« Art. 98. — Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Anatomia radiologica;
2. Patologia chirurgica;
3. Patologia medica;
4. Fisica sperimentale applicata alla radiologia;
5. Tecnica e diagnostica clinico-radiologica;
6. Röntgen e radiumterapia.

Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento della specialità ».

Art. 114 (già 127). — È sostituito con il seguente:

« I laureati in ingegneria, i quali abbiano superato nelle Regie Scuole d'ingegneria gli esami di termodinamica e termotecnica (o di fisica tecnica), di elettrotecnica e di misure elettriche, possono essere iscritti al 4° anno di corso per la laurea in fisica; i laureati in matematica possono essere iscritti al 3° anno; coloro che hanno conseguito la laurea in matematica e fisica ed hanno frequentato per un anno il laboratorio di fisica possono essere ammessi al 4° anno ».

Dopo l'art. 128 (già 142) è aggiunto il seguente:

« Art. 129. — Per tutte le domande d'iscrizione ai diversi corsi di laurea della Facoltà di scienze, presentate da coloro che abbiano già conseguita una laurea o compiuti corsi universitari, pei quali non sia già contemplata dal presente statuto un'abbreviazione di corso, il Consiglio di Facoltà deciderà caso per caso, stabilendo anche l'ordine degli studi e determinando quali esami possano essere convalidati.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti di diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione ».

Art. 142 (già 155). — È sostituito dal seguente:

« La Commissione per l'esame di laurea in chimica e farmacia è normalmente costituita da undici membri, tra i quali un libero docente ed un provetto farmacista ed è presieduta dal direttore della Scuola.

In caso di necessità il numero dei componenti di detta Commissione può essere ridotto a sette compreso il libero docente ».

Art. 144 (già 157). — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I laureati in chimica, aspiranti al diploma in farmacia, possono essere ammessi al 4° anno solo quando comprovino di avere seguito le due parti del corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica (parte inorganica e parte organica). In caso contrario sono ammessi al 3° anno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 100. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1932.

Costituzione in Consorzi obbligatori dei produttori nazionali di ferro, acciaio e di vergella e suoi derivati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1670;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1932 sono costituiti in Consorzio obbligatorio i produttori nazionali di:

a) ferro comune laminato in tondo, quadro e profilati diversi;

b) ferro omogeneo ed acciaio al carbonio laminato in tondo, quadro, profilati diversi, « *billette* » fino a mm. 130 di lato, vergella e bordione, travi, ferri a U e « *Zores* ».

Art. 2.

Sono del pari costituiti in Consorzio obbligatorio dal 1° gennaio al 30 settembre 1932, gli esercenti stabilimenti per la produzione di vergella e suoi derivati. Detto Consorzio avrà cura, fra l'altro, di stabilire eque condizioni per la fornitura della vergella alle ditte che attualmente esercitano stabilimenti per la fabbricazione di soli derivati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio* 37. — BETTAZZI.

(323)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1932.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze dall'Isola di Palma (Canarie).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che a Los Llanos nell'Isola di Palma (Canarie) si sono verificate manifestazioni di peste;
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Le provenienze dall'Isola di Palma (Canarie) sono sottoposte alle misure contro la peste, prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: BASILE.

(324)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1932.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Achille Tamanini di Saverio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Achille Tamanini, nato a Mezzolombardo (Trento) il 16 luglio 1896 da Saverio e da Giacomuzzi Adele, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Achille Tamanini il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 12 gennaio 1932 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Achille Tamanini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(315)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1932.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Carolina Corio di Giovanni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Carolina Filippina Maria Elvira Margherita Corio, nata a Torino il 23 dicembre 1894 da Giovanni e da Ropolo Noemi, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Carolina Filippina Maria Elvira Margherita Corio il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 12 gennaio 1932 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Carolina Filippina Maria Elvira Margherita Corio il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(316)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1108 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Missich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Missich Anna Maria ved. Giraldi, figlia del fu Giuseppe e di Belci Maria, nata a Fasana (Pola) il 22 settembre 1859 e abitante a Fasana n. 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Missi » (Anna Maria Missi ved. Giraldi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9647)

N. 1157 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Muha » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Muha Giacomo, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Furlan, nato a Postumia l'8 luglio 1880 e abitante a Pola, via Barzilai n. 221, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Hrzic Antonia fu Giuseppe e di Turcich Maria, nata a Dubasmica (Veglia) il 27 gennaio 1886 ed al figlio Carlo, nato a Pola il 23 ottobre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9648)

N. 1045 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Giuseppe, figlio di Martino e di Batel Maria, nato a Lisignano (Pola) il 20 febbraio 1876 e abitante a Lisignano, 11, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chiraz Caterina di Pietro e fu Maria Defranceschi nata a Lisignano il 16 febbraio 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9659)

N. 1110 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miskovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miskovic Natale Giovanni, figlio di Gregorio e della fu Fosca Drusetta, nato a Promontore (Pola) il 26 gennaio 1889 e abitante a Pola, via Petilia, 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Misso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rovis Giovanna fu Francesco e fu Jurcich Caterina nata a Gimino il 25 agosto 1885, ed ai figli: Amalia nata a Stignano (Pola) il 14 dicembre 1912, Guerrino nato a Pola il 10 maggio 1915; Elisabetta nata a Teslac (Jugoslavia) il 19 ottobre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9660)

N. 1093 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miscovich » (Miskovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miscovich (Miskovic) Giusto, figlio di Gregorio e della fu Maria Mezulich, nato a Bagnole (Pola) il 13 agosto 1887 e abitante a Bagnolo, 124, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Misso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cernobori Caterina fu Michele e di Zuccon Eufemia nata a Bagnole il 15 luglio 1887, ed ai figli nati a Bagnole: Maria il 26 febbraio 1910, Zivko il 3 aprile 1917, Vincenzo il 6 ottobre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9661)

N. 1096 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miscovich Innocente, figlio di Matteo e della fu Fosca Jurlina, nato a Promontore (Pola) il 28 dicembre 1905 e abitante a Pola, via Ariosto, 27, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Misso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bergliaffa Anna fu Matteo e di Fosca Doblanovich nata a Sanvincenti il 23 luglio 1903 ed al figlio Arturo nato a Pola l'8 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9662)

N. 1097 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miscovich » (Miskovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miscovich (Miskovic) Luca, figlio di Michele e di Maria Sebeglia, nato a Bagnole (Pola) il 5 dicembre 1884 e abitante a Medolino (Pola), n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Misso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Priorat Pasqua fu Stefano e di Ivessa Antonia nata a Medolino il 12 aprile 1886.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9663)

N. 1098 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Miscovich Maria figlia del fu Giovanni e della fu Maurovich Mattea, nata a Promontore (Pola) il 2 febbraio 1897 e abitante a Promontore, n. 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Misso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Antonio, nato a Promontore il 26 luglio 1901 ed alle sorelle, nate a Promontore: Teresa il 2 marzo 1903 e Giustina il 31 gennaio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9664)

N. 1099 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miscovich » (Miskovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miscovich (Miskovic) Matteo, figlio del fu Biagio e della fu Rachich Maria, nato a Promontore (Pola) il 18 ottobre 1870 e abitante a Pola, via Lodovico Ariosto n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Misso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Luigi, nato a Promontore dall'or defunta moglie Fosca Jurlina, il 28 dicembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9665)

N. 1095 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miscovich Giorgio, figlio del fu Giacomo e della fu Premate Anastasia, nato a Promontore (Pola) l'11 marzo 1859 e abitante a Pola, via XX Settembre, n. 113, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Misso ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9666)

N. 1087 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miscovich » (Miskovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miscovich (Miskövic) Domenico, figlio di Gregorio e della fu Mezzulich Maria, nato a Promontore (Pola) il 18 novembre 1894 e abitante a Promontore, n. 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Misso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Olunich Maria fu Giuseppe e di Sbelich Caterina, nata a Lisignano (Pola) il 25 maggio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9667)

N. 144 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nalezinek » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nalezinek Giorgio, figlio del fu Venceslao e di Sanzin Giorgina, nato a Capodistria il 27 dicembre 1886 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nalesini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fontanot Lucia di Giovanni e di Gonich Maria, nata a Capodistria il 18 dicembre 1898 ed al figlio Lucio, nato a Capodistria il 1° settembre 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9668)

N. 68 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Valentich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentich Luigi, figlio del fu Matteo e di Giovanna Crusilla, nato a Visinada il 23 settembre 1873 e abitante a Visinada, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carolina Sartoretto fu Matteo e della fu Carolina Prodan, nata a Visinada il 7 aprile 1877 ed ai figli, nati a Visinada: Matteo, il 4 febbraio 1906; Cesira, il 7 luglio 1908; Carolina, il 26 febbraio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9669)

N. 107 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Valentich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Probst Anna, nato a Pola il 16 maggio 1883 e abitante a Pola, via Premuda n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bolletin Eufemia di Ferdinando e di Paliaga Maria, nata a Pola il 24 febbraio 1885, ed ai figli, nati a Pola: Giulia, il 1° dicembre 1906; Rodolfo, il 19 ottobre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9670)

N. 2041 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Michele, figlio del fu Martino e della fu Zuccherich Fosca, nato a Dignano l'8 ottobre 1859 e abitante a Dignano (Zuccheri, n. 191), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bunder Lucia fu Martino e fu Eufemia Zuccherich, nata a Dignano l'11 marzo 1860.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9671)

N. 2083 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Martino, figlio del fu Antonio e della fu Eufemia Pacich, nato a Dignano il 12 ottobre 1851 e abitante a Dignano (Bucovici, n. 82), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Muscovich Pasqua fu Giovanni e di Cliba Eufemia, nata a Dignano il 6 maggio 1852, ed al figlio Michele, nato a Dignano l'11 settembre 1874; alla nuora Butcovich Maria fu Vito e di Butcovich Mattea, moglie di Michele, nata a Dignano il 1° gennaio 1878; ed ai nipoti figli di Michele e di Butcovich Maria, nati a Dignano: Antonio, il 17 luglio 1897; Martino, il 2 settembre 1901; Michele, il 16 ottobre 1903; Giorgio, l'8 aprile 1913; Eufemia, il 15 marzo 1920; Fosca, il 16 aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9672)

N. 2091 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Giorgio, figlio del fu Gregorio e della fu Rebich Oliva, nato a Dignano il 12 febbraio 1853 e abitante a Dignano (Sersi, n. 128), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vitassovich Caterina fu Martino e fu Marta Bencich, nata a Dignano il 25 febbraio 1878.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9673)

N. 1257 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cvitanovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cvitanovich Nicolò, figlio del fu Giuseppe e della fu Alac Vincenza, nato a Podaca (Macrsca) il 2 agosto 1872 e abitante a Pola, via Domizia, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Civitani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Matich Maria fu Michele e di Maddalena Druscovich, nata a Curzola il 25 novembre 1868; ed ai figli: Nicolò, nato a Pola a il 25 novembre 1902; Anna, nata a Pola il 30 giugno 1905; Noemi, nata a Pola il 28 agosto 1907; Giuseppe, nato a Blata (Curzola) il 27 gennaio 1894; Alice, nata a Blata il 30 maggio 1910, nonchè alla nuora Bellussich Giovanna di Martino e di Maria Fernetich, moglie di Giuseppe, nata a Orsera il 14 marzo 1899, ed al nipote Aurelio di Giuseppe e di Bellussich Giovanna, nato a Pola il 5 febbraio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9674)

N. 1094 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miscovich » (Miskovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miscovich (Miskovic) Gregorio, figlio del fu Gregorio e della fu Micovillovich Elena, nato a Promontore (Pola) il 21 febbraio 1856 e abitante a Promontore n. 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Misso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Promontore dall'or defunta moglie Maria Mezzulich: Lodovico, il 1° agosto 1903; Vittorio, il 19 dicembre 1905; alla nuora Mezzulich Veronica fu Giovanni e di Bremate Lucia vedova dei fu Giusto Miscovich, nata a Promontore il 2 febbraio

1890 ed al nipote Milano, figlio del fu Giusto Miscovich e di Veronica Mezzulich, nato a Promontore il 27 luglio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9653)

N. 875 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Merklin » (Merclin) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Merklin (Merclin) Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Filippi, nato a Borutto (Bogliuno) il 16 gennaio 1863 e abitante a Pola, Monte Castagner n. 20, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Merchini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Budak Maria di Giovanni e di Maria Grabar, nata a Borutto il 4 luglio 1874 ed ai figli: Giovanni, nato a Borutto il 16 giugno 1895; Enrico, nato a Pola il 26 marzo 1903; Attilio, nato a Pola il 20 marzo 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9654)

N. 1040 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Antonio Santo, figlio del fu Giuseppe e di Voinich Giustina, nato a Lisignano (Pola) il 1° ottobre 1884 e abitante a Lisignano n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Defranceschi Maddalena di Matteo e di Primus Maria, nata a Lisignano il 13 settembre 1877 ed ai figli, nati a Lisignano: Giustina Fosca, il 9 febbraio 1911; Stefania, il 25 agosto 1912; Antonio, il 27 dicembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9655)

N. 1041 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Percovich Maddalena, nato a Lisignano (Pola) il 5 maggio 1886 e abitante a Lisignano n. 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Eufemia Percovich fu Matteo e di Miscovich Eufemia, nata a Lisignano il 19 settembre 1891 ed ai figli: Caterina, nata a Sitzendorf (Austria Inferiore) il 14 febbraio 1916; Maria, nata a Lisignano il 3 aprile 1919; Giovanni, nato a Lisignano il 26 agosto 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9656)

N. 1042 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Milossevich Giovanni, figlio di Antonio e di Giucopina Giustina, nato a Lisignano (Pola) il 3 dicembre 1908 e abitante a Lisignano n. 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fedel Antonia di Gregorio e fu Percovich Eufemia nata a Lisignano il 22 ottobre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9657)

N. 1043 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Voinich Giustina, nato a Lisignano (Pola) il 27 novembre 1886 e abitante a Lisignano n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Lisignano: Giuseppe, il 27 marzo 1918; Maria, il 4 settembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9658)

N. 444 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Luksich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luksich Biagio, figlio del fu Antonio e della fu Blecich Giovanna, nato a Pedena (Pisino) il 27 gennaio 1871 e abitante a Pola, via Cappellini n. 242, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Job Fosca fu Matteo e fu Maria Turcinovich, nata a Pedena il 19 dicembre 1872 ed ai figli: Giuseppe, nato a Villanova di Parenzo il 13 marzo 1902; Natale, nato a Fontane (Orsena) il 25 dicembre 1905; Antonio, nato a Fontane il 20 giugno 1908; Rodolfo, nato a Pola il 12 ottobre 1910 e Mario, nato a Pola il 25 febbraio 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9692)

N. 424 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana del cognome delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lovrecich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrecich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Brumnich Teresa, nato a Lindaro (Pisino) il 23 agosto 1905 e abitante a Pola, via Medolino, Monte S. Giovanni n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lauretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Debeliuch Nicolina di Antonio e di Cellich Maria, nata a Pola il 27 novembre 1907 ed alla figlia Livia, nata a Pola il 2 marzo del 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9693)

N. 332 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ladkovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ladkovich Giovanni, figlio di Antonio e di Zachtilla Francesca, nato a Pola il 19 giugno 1897 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 48, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laconi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9696)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Avvertenza.

Nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1932-X, all'argomento riguardante la proroga della data di chiusura di conti correnti connessi con operazioni di mutuo, al Comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa, va aggiunta anche la « Provincia di Regusa » come risulta dal testo originale del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1739.

(350)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Santa Margherita-Galati » in provincia di Messina.

Con R. decreto 22 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre successivo, registro 22, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 26 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio di irrigazione « Santa Margherita-Galati » con sede in Messina.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 25 ditte, con un comprensorio di ettari 17.82.91 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi l'11 gennaio 1931 a norma di legge, in Santa Margherita comune di Messina.

(297)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica agraria di Chiavari San Rufino di Leivi in provincia di Genova.

Con decreto Ministeriale 9 gennaio 1932 è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica agraria di Chiavari San Rufino di Leivi (Genova).

(298)

Costituzione del Consorzio per la sistemazione e la manutenzione delle strade interpoderali « Tre Fontane » e « Dammisa » in provincia di Agrigento.

Con R. decreto 30 novembre 1931-X, registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1931-X al registro n. 23 Ministero agricoltura e foreste, foglio 151, è stato costituito il Consorzio per la sistemazione e la manutenzione di due strade interpoderali dette Tre Fontane e Dammisa in territorio di Canicattì e Naro (provincia di Agrigento).

(299)

Costituzione del Consorzio speciale di bonifica della pianura meridionale pisana.

Con R. decreto 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre successivo al registro 22, foglio 179, è stato costituito il Consorzio speciale di bonifica della pianura meridionale pisana, formato dalla riunione dei Consorzi idraulici Sofina-S. Ermete e lo Scolo di Pisa, ed è stata nominata la Deputazione provvisoria del nuovo ente.

(300)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione San Gottardo in provincia di Udine.

Con R. decreto 19 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre successivo, registro 23, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione San Gottardo con sede in Udine.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 98 ditte, con un comprensorio di ettari 135.03.17 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Udine il 19 aprile 1931.

(301)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 20.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 gennaio 1932 - Anno X

Francia	78.58	Oro	379.86
Svizzera	388.87	Belgrado	—
Londra	68.912	Budapest (Pengo)	—
Olanda	8.04	Albania (Franco oro)	—
Spagna	167 —	Norvegia	3.80
Belgio	2.78	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.71	Svezia	3.86
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	222 —
Praga	59.50	Danimarca	3.80
Romania	11.70	Rendita 3,50 %	73.725
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.687	Consolidato 5 %	81.50
Dollaro Canadese	17.22	Obblig. Venezie 3,50 %	82.80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	108656	322 —	*Gajo* Celestino fu Vittorio, dom. in Campiglia (Torino) ipotecata.	*Gaia* Celestino-*Severino-Augusto* fu Vittorio, dom. come contro, ipotecata.
»	156283	45,50	Ravazzani *Giovanni* fu Giuseppe, dom. in Susa (Torino).	Ravazzani *Edoardo-Giovanni* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	197201	70 —	Intestata come la precedente, dom. in Assisi (Perugia).	Intestata come la precedente dom. come contro.
» »	209233 215630	7 — 3,50	Intestata come la precedente, dom. in Borgo Collefegato (Aquila).	Intestata come la precedente dom. come contro.
»	218481	42 —	Intestata come la precedente, dom. in Cittaducale (Aquila)	Intestata come la precedente dom. come contro.
»	347197	28 —	Ravazzani *Giovanni* fu *Francesco*, dom. in Comacchio (Ferrara).	Intestata come la precedente, dom. come contro.
» » »	776134 776135 776136	77 — 80,50 73,50	Ravazzani Giovanni fu Giuseppe, dom. in Legnago (Verona) vincolate.	Intestate come la precedente, dom. come contro, vincolate.
»	604928	52,50	Tasca Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Scaraffia Domenica* fu Bartolomeo, ved di Tasca Giuseppe e Tasca Giovanna fu Giuseppe, nubile, dom. in Villanova Solaro (Cuneo) quali eredi indivisi del padre; con usuf. vital. a *Scaraffia Domenica* fu Bartolomeo ved. di Tasca Giuseppe, dom. in Villanova Solaro (Cuneo).	Tasca Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Scaraffia Maria-Domenica* ecc. come contro; con usuf. vital. a *Scaraffia Maria-Domenica* ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale Serie 4ª	1058	Cap. 5.000 —	Comune di Mongardino (Alessandria); con usuf. vital. ai coniugi *Petiti Antonio* fu Giuseppe ed Audenino *Elvira* fu Giovanni cumulativamente e dopo la morte di essi la rendita va erogata a favore dei poveri del Comune titolare.	Intestata come contro; con usuf. vital. ai coniugi *Pettiti Giovanni* fu Giuseppe ed Audenino Vittoria fu Giovanni ecc. come contro.
3,50 %	369588	49 —	Lojacono Giovanni fu Giovanni, dom. in Mistretta (Messina).	Lojacono Giovanni fu Giovanni, *minore sotto la p. p. della madre Spinnato Arcangela fu Sebastiano ved. di Lojacono Giovanni*, dom. come contro.
Cons. 5 %	4044 Littorio	700 —	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti *Giovanni* fu Leonardo e Butti Lucia fu Giuseppe coniugi, dom. in Palermo.	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo, con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* fu Leonardo e Butti Lucia, ecc., come contro.
»	353166	3.295 —	Corti Lucia Luigia fu Luigi, minore sotto la tutela legale della madre Maddalena Cristina fu Paolo, nubile, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni*, dom. in Palermo.
»	353163	3.295 —	Corti Giovanni fu Luigi minore sotto la tutela legale della madre Maddalena Cristina fu Paolo, nubile, dom. a Palermo; con usuf. vital. a Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Prest. Naz.le 5 %	35911	150 —	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore, sotto la tutela di Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo, con usuf vital. a Corti *Giovanni* di Leonardo e Butti Lucia fu Giuseppe, dom. in Palermo.	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni*, fu Leonardo dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* fu Leonardo e Butti Lucia ecc. come contro.
Cons. 5 %	359379	390 —	Corti Giovanni fu Luigi minore sotto la tutela del nonno paterno Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela del nonno paterno Corti *Cornelio-Giovanni*, ecc. come contro.
»	359380	390 —	Corti Lucia Luigia fu Luigi, minore sotto la tutela del nonno paterno Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Corti Lucia Luigia fu Luigi, minore sotto la tutela del nonno paterno Corti *Cornelio Giovanni*, ecc. come contro.
»	361767	700 —	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo.	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro.
»	361768	350 —	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo, con usufr. vital. a Corti *Giovanni* di Leonardo e Butti Lucia fu Giuseppe, dom. in Palermo.	Corti Lucia Luigia Maria, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* ecc., come contro; con usufr. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* e Butti Lucia, ecc., come contro.
Prest. Naz.le 5 %	35910	300 —	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti Giovanni di Leonardo dom. in Palermo.	Corti Giovanni fu Luigi minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro; con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro.
Cons. 5 %	3524 Littorio	1460 —	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro, con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro.
»	430526	25 —	Impresa Carpani *Gustavo* di Massimo e Falconi Emilio di Alfonso con sede in Govone d'Alba Cuneo).	Impresa Carpani *Oreste-Gustavo* ecc. come contro.
»	230422 271528	880 — 130 —	Bregy Giuseppe fu Ernesto, dom. in Roma; con usuf. vital. a Borèl *Ernesto* fu Leonida, dom. in Napoli.	Intestate come contro; con usuf. vital. a Borel *Giuseppe-Ernesto* fu Leonida, dom. in Napoli.
Buoni Tesoro novennali Serie terza	134 135 136	Cap. 40.000 — » 100.000 — » 100.000 —	Brichetto Anna fu Umberto, moglie di Croce Giovanni; con usuf. a Gambetta *Flaminia* fu G. Battista ved. di Brichetto Umberto.	Brichetto Anna fu Umberto moglie di Croce Giovanni; con usuf. a Gambetta *Carlotta-Flaminia* fu Giovanni Battista, ved. di Brichetto Umberto.
3,50 %	747339	35 —	Pettigiani *Giacinta* fu Emanuele, *nubile*, domiciliata in Condove (Torino).	Pettigiani *Maria-Giacinta* fu Emanuele, *moglie di Senor Stefano*, dom. come contro.
»	760598	140 —	Pettigiani *Giacinta* fu Emanuele, moglie di *Vinassa* Stefano, dom. in Mocchie (Torino).	Pettigiani *Maria-Giacinta* fu Emanuele, moglie di *Senor* Stefano, dom. come contro.
»	404935	52,50	Aimonino *Luigia* fu Carlo, nubile, dom. in Santhià (Novara).	Aimonino *Elisa-Pia* fu Carlo, nubile, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(272)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.